

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Arh. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

1) RECLAMO DELL’ACRD ACICATENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACICATENA DEL 24.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per mancato invio dei motivi di reclamo, il reclamo come sopra proposto dall’ACRD Acicatena di Acicatena (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

• PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3-0;
• PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, NONCHÉ AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE SANTEGIDIESE/L’AQUILA CALCIO DEL 6.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 80 dell’8.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 dell’Aquila, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL’AVELLINO CALCIO 12 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN SEGUITO GARA AVELLINO/HINTERREGGIO DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Avellino Calcio 12 di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI MAIO MARCO SEGUITO GARA SANLURI/FONDI DEL 10.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Fondi Calcio di Fondi (Latina) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Maio Marco a 2 gare effettive.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Arh. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

5) RECLAMO DEL MILANO BEACH SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE' AMMENDA DI €2.000,00;**
 - **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. RAMPERTI ENRICO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI MALIAS MENDES BRUNO E PEREIRA DA SILVA BENJAMIN**
- INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/MILANO BEACH SOCCER DEL 30.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 120 del 2.3.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Milano Beach Soccer di Milano annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO DELL'A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE' AMMENDA DI €2.000,00;**
 - **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D'ALESSIO GIAMPIERO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA,**
- INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009** (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)

Rinviata per la sola camera di Consiglio.

8) RECLAMO DELL'U.S. CARISOLO AVVERSO LE SANZIONI:

• **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE CEREGHINI CLAUDIO;**

• **AMMENDA DI E 60,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO GARA U.S. CARISOLO/S.S. SETTAURENSE DEL 28.2.2010

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 49 del 13.3.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Carisolo di Carisolo (Trento) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LA ROTESE 2007 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BUONVICINO/LA ROTESE DEL 14.2.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. 117 del 09.03.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo, per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Pol. La Rotese 2007 di Rota Greca (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

7) RECLAMO DELL'U.S.D. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

• **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**

• **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**

• **AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGO

BUGGIANO/BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2010)

La C.G.F. vista la eccezionalità della questione che investe la morte di un dirigente della società reclamante, in seguito alla quale i calciatori hanno chiesto la sospensione dell'incontro al Direttore di gara, ritiene di dover investire della questione le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 25 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete